



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 20/11/2020

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 5 BPF:

- n. 1 sottoscritto in data 15/05/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 1.000.000;
- n. 2 sottoscritti in data 15/05/1987, appartenenti alla serie Q del valore nominale di £ 2.000.000;
- n. 1 sottoscritto in data 30/03/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000;
- n. 1 sottoscritto in data 01/04/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000;

osservando al riguardo che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, osserva altresì che l'intermediario ha liquidato una somma pari ad € 99.603,53, inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili, e



chiede, pertanto, la condanna dello stesso alla liquidazione del maggior importo dovuto dal 21° al 30° anno.

La resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro. Nel merito, ne deduce l'infondatezza per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.
- ai sensi dell'art. 6 DM 1986, anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 31 dicembre del 30° anno.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* è respinta, atteso l'orientamento dei Collegi territoriali secondo cui sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. In particolare, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5673/2013).

Nel merito, dall'esame dei titoli emerge che tutti risultano sottoscritti da soggetti diversi dalle odierne ricorrenti con l'indicazione della clausola p.f.r.

Al riguardo, l'intermediario nulla ha dedotto.

Con riferimento ai singoli titoli si osserva quanto segue:

- Buono n. 000.006 del 15/05/1987:
 - risulta emesso in data 15/05/1987
 - Sul fronte del BPF risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P".
 - Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e sembrerebbe essere stato apposto un timbro, sovrapposto alla precedente griglia che, tuttavia, risulta non leggibile
- Buono n. 000.015:
 - risulta emesso in data 15/05/1987
 - Sul fronte del BPF sopra riportati risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P".
 - Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e sembrerebbe essere stato apposto un timbro, sovrapposto alla precedente griglia che, tuttavia, risulta non leggibile
- Buono n. 000.014:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- risulta emesso in data 15/05/1987
 - Sul fronte del BPF sopra riportati risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P".
 - Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e sembrerebbe essere stato apposto un timbro, sovrapposto alla precedente griglia che, tuttavia, risulta non leggibile
- Buono n. 000.006 del 1/04/1987:
 - risulta emesso in data 1/04/1987
 - Sul fronte del BPF sopra riportati risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P".
 - Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e sembrerebbe essere stato apposto un timbro, sovrapposto alla precedente griglia che, tuttavia, risulta non leggibile
- Buono n. 000.005:
 - risulta emesso in data 30/03/1987
 - Sul fronte del BPF sopra riportati risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P".
 - Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q/P" che, tuttavia, risulta non leggibile

La domanda della ricorrente avente ad oggetto la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "P", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno, è accolta, atteso l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali secondo cui, in queste fattispecie, gli interessi dal 21° al 30° anno devono essere liquidati l'originario regolamento pattizio.

La domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva è respinta, poiché priva di documentazione probatoria giustificante l'effettivo esborso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 23736 del 28 dicembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI